- 5. La richiesta dello Stato membro precisa anche il previsto utilizzo della deroga di cui al paragrafo 2 e fornisce informazioni sulle misure complementari previste per concentrare i fondi su competitività, crescita e occupazione, ivi compresa, se del caso, una modifica dei programmi operativi.
- 6. La deroga di cui al paragrafo 2 non si applica alle dichiarazioni di spesa presentate dopo il 31 dicembre 2013.
- 7. Ai fini del calcolo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo finale dopo che gli Stati membri hanno smesso di beneficiare dell'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2, la Commissione non tiene conto degli importi maggiorati versati conformemente a detto paragrafo.

Tali importi sono tuttavia presi in considerazione ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 79, paragrafo 1.

- 8. I pagamenti intermedi maggiorati derivanti dall'applicazione del paragrafo 2 sono resi disponibili alle autorità di gestione nel più breve lasso di tempo possibile e sono utilizzati unicamente per effettuare pagamenti nell'ambito dell'attuazione del programma operativo.
- 9. Nel contesto del rapporto strategico di cui all'articolo 29, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione opportune informazioni sull'utilizzo della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, indicando come l'importo maggiorato dell'assistenza abbia contribuito a promuovere la competitività, la crescita e l'occupazione

nello Stato membro interessato. La Commissione tiene conto di tali informazioni nell'elaborazione del rapporto strategico di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

- 10. In deroga al paragrafo 2, il contributo dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale non è superiore al contributo pubblico e all'importo massimo della partecipazione dei fondi per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.
- 11. I paragrafi da 2 a 9 non si applicano ai programmi operativi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».
- (*) GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.
- (**) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica tuttavia retroattivamente ai seguenti Stati membri: nel caso di Irlanda, Grecia e Portogallo, a decorrere dalla data in cui l'assistenza finanziaria è stata messa a disposizione di tali Stati membri ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e, nel caso di Ungheria, Lettonia e Romania, a decorrere dal 1º gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

— 21 -

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo Il presidente J. BUZEK Per il Consiglio Il presidente M. SZPUNAR